



**EMERGENZA CORONAVIRUS E CONTRIBUTO PER IL
MANTENIMENTO DELLA PROLE:
LEGITTIME LA SOSPENSIONE O LA RIDUZIONE?**

-I-

INTRODUZIONE

L'emergenza epidemiologica che sta affliggendo l'Italia da ormai due mesi, ha spiegato e spiega i suoi gravi effetti non solo dal punto di vista sanitario ma anche economico e lavorativo, inducendo il Governo a varare una serie di misure di carattere straordinario e urgente a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e sino al recente D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Le misure governative volte al contenimento del virus, ad oggi non ancora significativamente allentate, hanno imposto, sin da subito, la chiusura pressoché totale della maggior parte delle attività lavorative e di quelle commerciali (salvo che per i beni e i servizi essenziali) determinando, a fronte di spese immutate, una contrazione dei redditi che ha avuto immediate ricadute sulla capacità economica dei singoli e costringendo le famiglie ad attingere ai propri risparmi, quando esistenti.

A causa di questa situazione, per molti dei soggetti obbligati vi è il concreto rischio di trovarsi nella oggettiva impossibilità di adempiere all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, sia di quello in favore dei figli, così contravvenendo alle statuizioni contenute nelle condizioni di separazione/divorzio o nei provvedimenti ex art. 337 ter c.c., relativi alla regolamentazione dell'affidamento di minori nati al di fuori del matrimonio. Si intende, in questa sede, porre l'attenzione sul contributo per il mantenimento della prole e sull'annoso dibattito relativo alla legittimità di una eventuale sospensione o riduzione unilaterale del pagamento dell'assegno succitato, esporre brevemente le norme, sostanziali e processuali, poste a fondamento di tale obbligo, illustrare le possibili conseguenze, in ambito

civile, di un ipotetico inadempimento e suggerire le azioni esperibili per ottenere una revisione del contributo economico vigente e comunque tutelarsi in caso di mancato assolvimento dell'obbligo.

-II-

L'INADEMPIMENTO DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO

A)

L'IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE AL DEBITORE/OBBLIGATO

Al momento non vi è alcuna specifica previsione nella normativa cd. "emergenziale" che consenta di interrompere o ridurre la corresponsione del contributo economico in via autonoma, pertanto il soggetto che non adempia a tale obbligo, anche incolpevolmente, si esporrà in sede civile ad eventuali azioni esecutive per il recupero delle somme non corrisposte. Tuttavia, l'eccezionalità della crisi economica venutasi a creare potrebbe, a parere di chi scrive, rappresentare un caso di **impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, ex artt. 1256 e seguenti c.c.**

L'art. 1256 c.c. disciplina, al primo comma, l'esistenza di un'impossibilità sopravvenuta totale, stabilendo che: *"l'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diviene impossibile..."* e, al secondo comma, l'esistenza di un'impossibilità temporanea o parziale, prevedendo che: *"Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla".*

Pertanto, l'obbligazione si estingue, con conseguente esonero della responsabilità del debitore, esclusivamente quando l'impossibilità di esecuzione della prestazione abbia le caratteristiche tipizzate negli articoli 1256 e seguenti e più precisamente:

- a. l'impossibilità della prestazione deve essere **sopravvenuta** rispetto alla nascita della obbligazione,
- b. **oggettiva** ovvero non eseguibile da altro debitore,
- c. **definitiva** quando l'impossibilità è tale da non consentire in alcun modo l'adempimento della prestazione,
- d. ed infine **assoluta** ovvero non imputabile causalmente esclusivamente al debitore, in questo caso il creditore avrà diritto ad agire per il risarcimento del danno.

L'impossibilità che determina l'estinzione della obbligazione può essere, quindi, totale, parziale o temporanea:

Impossibilità totale: si verifica nelle situazioni di caso fortuito (es. nel caso di perdita totale del bene oggetto della prestazione) o forza maggiore (es. nel caso di interventi normativi che limitino l'uso del bene oggetto della prestazione), in caso di fatti che possono derivare da un'impossibilità fisica ovvero una impossibilità soggettiva (ad esempio l'incendio che distrugge il bene da consegnare), o da impossibilità giuridica (come, ad esempio, una legge che vieti il commercio dei beni). L'onere probatorio ricade sul debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c.: egli deve provare che l'impossibilità non era in alcun modo superabile, non solo da lui, ma da ogni soggetto che si fosse trovato nella stessa situazione.

Impossibilità temporanea: si verifica quando esiste una situazione oggettiva che impedisce temporaneamente al debitore di eseguire una prestazione. L'impossibilità temporanea può produrre l'estinzione dell'obbligazione solo quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura del suo oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguirla, ovvero il perdurare dell'impossibilità comporta per il debitore un eccessivo aggravio, e ancora quando il creditore non ha più interesse all'adempimento.

Impossibilità parziale: si verifica quando la prestazione è divenuta impossibile solo in parte. Secondo l'articolo 1258 c.c. l'impossibilità parziale della prestazione non provoca l'estinzione dell'obbligazione se è possibile eseguirla per la parte rimanente.

Come più volte chiarito da autorevole dottrina e dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, la carenza dei mezzi economici non può integrare un'ipotesi di impossibilità totale della prestazione, ma tutt'al più, un'impossibilità temporanea e/o parziale.

Il soggetto obbligato dovrà pertanto ricorrere in via d'urgenza al Giudice competente, in via congiunta/consensuale o giudiziale, al fine di ottenere una revisione delle condizioni economiche e conseguentemente, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento.

In questo caso il Giudice dovrà accertare la sussistenza di un reale decremento della capacità reddituale del soggetto obbligato - sul quale incombe l'assolvimento dell'onere probatorio - originato dalla situazione eccezionale e l'eventuale squilibrio economico tra le parti coinvolte.

Si vedrà *infra* quali sono le azioni che dovranno essere utilizzate in presenza o meno di un giudizio pendente.

B)

UN CASO SPECIFICO:

LA PERDITA DELL'AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DA PARTE DEL FIGLIO

MAGGIORENNE

Uno degli interrogativi che potrebbe emergere in questo periodo di quarantena è rappresentato dal dovere o meno di mantenere quei figli maggiorenni che, a causa delle misure di carattere

straordinario e urgente introdotte dal Governo, abbiano dovuto interrompere la propria attività lavorativa con conseguente contrazione parziale o perdita totale della propria capacità reddituale¹.

Questa tematica, che continua a tenere impegnate le Corti, chiamate a stabilire, caso per caso, i limiti e le condizioni di un obbligo che trova sì fondamento in un preciso quadro normativo, ma che non può per questo durare in eterno, oltre che presentare notevoli implicazioni sul piano pratico, merita un breve approfondimento.

In linea generale, il dovere al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, è sancito dall'art. 30 della Costituzione e dagli artt. 147 e seguenti c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione *ipso facto* per via del raggiungimento della maggiore età.

Tale obbligo è stato rafforzato prima dalla novella della Legge 8 febbraio 2006 la quale, introducendo l'art. 155-*quinquies* c.c., ha stabilito che *"il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico"* e successivamente dal Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n.154 che ha confermato tale statuizione introducendola nell'*337-septies* c.c.².

Non si tratta tuttavia, e qui lo si ribadisce, di un obbligo protratto all'infinito, bensì di un dovere dalla "durata mutevole", da valutare caso per caso.

Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque dell'obbligo da parte dei genitori di contribuire al loro mantenimento: il criterio fondamentale è il raggiungimento di un'autosufficienza economica del figlio maggiorenne, tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.

La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento (v. Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (v. Cass. n. 27377/2013).

Ne consegue che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio si può ritenere raggiunto quando questi possieda un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità ed un'appropriata collocazione

¹ Si pensi ai commercianti, ai professionisti ed ai titolari di partita Iva.

² Articolo abrogato dall'art. 106 comma 1 lett.) a D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 108 comma 1 del medesimo D.Lgs. 154/2013. Il contenuto dell'art. 155 quater c.c. è stato recepito dall'art. 337 septies c.c..

nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012).

Per indirizzo costante e unanime della giurisprudenza e della dottrina, l'obbligo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio.

Va ricordato, però, che una volta venuti meno i presupposti del mantenimento, a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, *"la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico"* non può far risorgere l'obbligo *"potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo alimentare"* (v. Cass. n. 2171/2012; n. 5174/2012; n. 1585/2014).

- III -

CONCLUSIONI

In conclusione, si ritiene che in questa fase di particolare necessità, contrassegnata da crescenti difficoltà economico-lavorative, derivanti dalle numerose misure restrittive non ancora significativamente allentate da Governo e Regioni, possano essere individuati alcuni precisi strumenti, sia di natura stragiudiziale che giudiziale, che, per le loro caratteristiche, possano essere di rapido utilizzo da parte dei soggetti interessati.

Per quanto attiene la sfera stragiudiziale, si individua nella redazione e sottoscrizione da parte dei genitori di un accordo privato che modifichi temporaneamente le modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento, un'ottima soluzione percorribile.

Le parti potrebbero infatti, in deroga a quanto stabilito in sede giudiziale e fintanto che permane la situazione di grave incapacità economica del soggetto obbligato, concordare una temporanea riduzione o addirittura sospensione del versamento del contributo per il mantenimento.

Tale accordo non modificherà l'obbligo a carico del soggetto vincolato in maniera definitiva ma inciderà, come anticipato, esclusivamente sulle modalità di adempimento: terminato il periodo di difficoltà infatti, il soggetto obbligato dovrà, secondo le modalità concordate tra le parti³, appianare il proprio debito nei confronti dell'altro genitore, conguagliando le somme non versate in precedenza.

Tale soluzione, anche a parere di chi scrive, è attuabile solo ed esclusivamente nello specifico caso in cui le parti abbiano mantenuto rapporti non conflittuali tra loro e le condizioni

³ Esempio: ripristino del versamento della somma stabilita giudizialmente, al quale andrà aggiunto un importo ulteriore che consenta il rientro delle somme dovute.

economiche del genitore collocatario rendano possibile la temporanea riduzione o sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento da parte del soggetto obbligato.

Al di fuori di questa ipotesi, non resta che percorrere la strada del ricorso giudiziale.

Nel caso di giudizio definito, si potrebbe optare, in caso di genitori separati o divorziati, per il deposito di un ricorso di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. o di divorzio ex art. 9 L. 898/1970, mentre, nel caso di i genitori non coniugati, potranno richiedere la revisione delle precedenti disposizioni ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c..

Diverso il caso in cui, il giudizio di separazione o divorzio o di regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, sia ancora pendente.

Per quanto attiene le prime due circostanze, e ponendo il caso che siano già stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti nel corso dell'udienza presidenziale, la parte istante altro non potrà fare se non utilizzare lo strumento previsto dall'art. 709 comma 4 c.p.c., e richiedere al giudice istruttore la modifica dell'ordinanza presidenziale.

Ben più problematica invece la situazione dei genitori non coniugati che scontano purtroppo le limitazioni previste dal rito camerale previsto per questa tipologia di controversie.

La parte istante, qualora il giudice non abbia ancora emesso il provvedimento, ad esempio perché si è riservato o perché ha disposto il compimento di attività istruttoria integrativa, potrebbe depositare una memoria generica (per dire irrituale), chiedendo di tener conto della mutata situazione economica nell'assunzione dei provvedimenti.

Va da sé che controparte avrà diritto al contraddittorio su questa richiesta di modifica.

In ogni caso, la parte istante dovrà provare all'organo giudicante le intervenute modificazioni della propria situazione economico-patrimoniale e chiedere la modifica delle precedenti statuizioni.

Per quanto attiene, invece, la fattispecie relativa al figlio maggiorenne che torna ad essere economicamente non autosufficiente a causa della perdita del lavoro conseguente alla crisi economica post COVID-19, quest'ultimo non potrà che, come già segnalato più sopra, chiedere gli "alimenti", in base a quanto previsto dall'art. 433 c.c..

Si rammenta, all'uopo, che l'obbligo di prestare gli alimenti trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà familiare (art. 433 c.c.) ma, allo stesso tempo, va commisurato alle condizioni economiche di chi somministra e di chi riceve l'assegno alimentare le quali – come nel caso di questa pandemia che ha reso di fatto instabile sia la situazione economica dei singoli soggetti come dello stesso Stato – possono mutare, incidendo sull'ammontare dell'obbligazione alimentare.

A parere di chi scrive, appare alquanto razionale la scelta di valutare l'effettiva sussistenza dei parametri indicati dall'art. 438 c.c., che prevede che: *“Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”* e che *“essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli”*.

Sarà, anche in questo caso, compito del giudice, valutare caso per caso, quelle situazioni in cui tale diritto fondamentale, debba essere garantito e con quali modalità, tenuto conto che la crisi economico/lavorativa, sta colpendo in modo trasversale, senza alcuna distinzione di classe, sociale o professionale.

Il Dipartimento di Diritto di Famiglia e Minori
della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”

Avv. Romina Lanza

Avv. Michela Foti

Avv. Antonio Anglani

Avv. Patrizia La Vecchia

Avv. Marzia Bonsignore

Avv. Lorenza Zanata

Avv. Alessandra Grasselli

Avv. Rosaria Sacco

Avv. Stefania Ester Spina

Avv. Alessandra Galetta